

CONVENZIONE		
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO 26		
TRA		
<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a.</i> , con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “ <i>S.C.R. - Piemonte S.p.a.</i> ”);		LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
E		
<i>LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.</i> , sede legale in Rubano (PD) Fraz. Sarneola, via E. Fermi n. 4, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 600.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 00207810284, REA 67695 di Padova, P. IVA 00207810284, in persona del legale rappresentante Dott. Giusto DALLA FAVERA, (nel seguito per brevità anche “ <i>Fornitore</i> ”)		
PREMESSO CHE		
a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;		
		SCR PIEMONTE S.p.a. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
Pagina 1 di 27		

b)	con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
c)	S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
d)	con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il lotto 26 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 259.166,40 oltre I.V.A.;	
e)	il Fornitore aggiudicatario del lotto 26 ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 12.958,32 fideiussione bancaria n. 03175/8200/01077308, rilasciata	
	da CASSA di RISPARMIO del VENETO S.p.A. a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e	
	dei successivi ordinativi di fornitura;	
	Pagina 2 di 27	

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

f)	il Fornitore aggiudicatario del lotto 26 ha attivato servizio di supporto e	
	assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha	
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail	
	dedicati alla Convenzione;	
g)	la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espresse e riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1.	Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
2.	Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,	
	Documentazione Tecnica Lotto 26, Offerta Economica Lotto 26, cauzione	
	definitiva.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1.	La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di	
	medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei	
	Pagina 3 di 27	

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3

comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:

- **Lotto 26:**

Voce a - MEDICAZIONE MODULANTE LE METALLOPROTEASI

PLACCA MINIMO 28 CMQ;

Voce b - MEDICAZIONE MODULANTE LE METALLOPROTEASI

PLACCA MINIMO 80 CMQ

per un importo massimo pari a **Euro 259.166,40.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.

3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle</p>	
	<p>stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo,</p>	
	<p>fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del</p>	
	<p>R.D. 2440/1923.</p>	
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle</p>	<p style="text-align: center;">LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA</p>
	<p>condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I</p>	
	<p>singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il</p>	
	<p>Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e</p>	
	<p>dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al</p>	
	<p>Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>	
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le</p>	
	<p>Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli</p>	
	<p>Ordinativi di Fornitura.</p>	
	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le</p>	
	<p>Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà</p>	
	<p>origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante</p>	
	<p>esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi</p>	
	<p>di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>	
	<p>ART. 3 - DURATA</p>	
	<p>1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere</p>	
	<p>dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza</p>	
	<p>del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2</p>	
	<p>comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 5 di 27</p>	

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.

h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro 100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto importo;

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando	
	tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;	
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	ART. 7 – CAMPIONATURA	
	1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R.	
	Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi	
	momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli	
	Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.	
		Pagina 9 di 27

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 26

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a –		
SUBRASORB C	€ 5,6526	
Cod. 20482		
Voce b -		4605507899
SUBRASORB C	€ 9,4464	
Cod. 20483		

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza	
	non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
	2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
	3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.	
	4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> - presso Cassa di Risparmio del Veneto Ag. 2 – Prato della Valle, 112 Padova IBAN IT34K062251210207400390732K, 	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	<ul style="list-style-type: none"> - Giusto DALLA FAVERA CF: DLLGST59P29F962O 	
	5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Pagina 11 di 27	

	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 10 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	Pagina 12 di 27	

	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Ferma restando l'applicazione della penale, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	Pagina 13 di 27	

	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.	
	10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
		Pagina 14 di 27

di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.</p>		LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA	
	<p>3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.</p>			
	<p>4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle</p>		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	

	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%		
	dell'importo contrattuale;		
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;		
	- subappalto non autorizzato;		
	- ingiustificata sospensione della fornitura;		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;		
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;		
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;		
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;		
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.		
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il		
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino		
			Pagina 18 di 27

all'individuazione di un nuovo Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Griusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.</p>			
	<p>4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.</p>		<p>LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA</p>	
	<p>ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA</p>			
	<p>1. La dott.ssa Paola PIETRANTONI Responsabile della Fornitura, nominata dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.</p>			
	<p>2. Il Fornitore ha nominato, altresì, i Sigg. Massimo CANTAMESSA, Cristina OSTELLINO e Stefano SEGHEZZA quali Collaboratori Scientifici che espletano le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.</p>		<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>	
	<p>ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>			
	<p>1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun</p>			
	<p>Pagina 21 di 27</p>			

	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Griusto DALLA FAVERA
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
	il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	Pagina 22 di 27	

	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l. siglato in originale dal Dott. Giusto DALLA FAVERA
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte	
	integrante dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
		Pagina 23 di 27

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	Pagina 24 di 27	

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati			
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in			
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel			
	bando di gara e suoi allegati.			
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di			
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per			
	l’esercizio dei diritti sopradescritti.			
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base			
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed			
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto			
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.			
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).			
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE			
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,			
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal			
	Capitolato Tecnico.			
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di			
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della			
	presente Convenzione e relativi allegati.			
	ART. 22 - FORO COMPETENTE			
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,			
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai			
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.			

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.

siglato in originale dal Dott. Giusto

DALLA FAVERA

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dal Dott.

MASSARI

Giusto DALLA FAVERA